

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Analisi e commenti

## Dal Sostegni bis convertito - 2 Isa, in cassa entro il 15 settembre

26 Luglio 2021

Ulteriormente prorogato, rispetto al Dpcm di fine giugno, il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dovuti dagli esercenti attività soggette agli indici sintetici di affidabilità



Per il pagamento delle somme che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, i contribuenti “interessati” dagli Isa avranno tempo fino a metà settembre, senza dover corrispondere alcuna maggiorazione. La novità, che riguarda anche chi presenta cause di esclusione, compresi i “minimi” e i “forfetari”, nonché chi partecipa a società, associazioni e imprese “trasparenti”, arriva con l'**articolo 9-**

**ter** della legge di conversione del DI n. 73/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di sabato scorso. È in tal modo superata la mini proroga al 20 luglio, che era stata disposta con il **Dpcm 28 giugno 2021**.

### Cosa slitta al 15 settembre

Oggetto del differimento “a costo zero” decretato dal “Sostegni-bis” sono i termini dei **versamenti risultanti dalle dichiarazioni** dei redditi, in materia di imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e di imposta sul valore aggiunto (Iva) in scadenza nel periodo compreso **tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021**.

L'*extratime* al 15 settembre – puntualizza la norma – è concesso in deroga a quanto disposto dall'**articolo 17**, comma 2, Dpr n. 435/2001, ossia la disposizione che consente di ottemperare ai versamenti che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap anche entro il trentesimo

giorno successivo ai termini ordinari, aggiungendo alle somme dovute lo 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, in questa circostanza, non è possibile posticipare ulteriormente l'adempimento al 15 ottobre, seppure con la maggiorazione indicata.

Dal momento che il testo della norma si riferisce genericamente ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, la proroga al 15 settembre riguarda tutte le somme (a titolo di saldo 2020 e di primo acconto 2021) che da quelle scaturiscono. In *primis*, pertanto, l'Irpef e le relative addizionali comunale e regionale, l'Ires, l'Irap e il saldo Iva, quest'ultimo, però, maggiorato dell'1,6%, ossia dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo e fino al 30 giugno (articoli **6** e **7**, Dpr n. 542/1999; **circolare 20/2019**, paragrafo 8.1). Ma, oltre ai tributi principali, beneficiano dello spostamento temporale per l'effettuazione del relativo versamento anche, ad esempio, la cedolare secca sui canoni locativi, l'lvie e l'lvafe, l'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti "forfetari" e "minimi", i contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti evidenziati nel quadro RR del modello Redditi.

### **Chi può avvalersi della proroga**

Lo slittamento al 15 settembre 2021 del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021 è riservato ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** e che dichiarano **ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite** stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente, pari a 5.164.569 euro).

Possono fruirne anche coloro che presentano **cause di esclusione** dagli stessi Isa, come, ad esempio: chi ha iniziato o cessato l'attività nel corso del 2020; chi non si trova in condizioni di normale svolgimento dell'attività; chi si avvale del regime forfetario (articolo 1, commi da **54** a 89, legge 190/2014), del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (**articolo 27**, comma 1, DI 98/2011) o determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; chi esercita due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo Isa, qualora i ricavi relativi alle attività non prevalenti superino il 30% dei ricavi totali; chi nel 2020 ha subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o compensi rispetto al 2019; chi ha aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019; chi esercita in maniera prevalente una delle 85 attività economiche (perlopiù riguardanti i settori del commercio e dei servizi) individuate dai codici riportati nell'**allegato 1** al decreto Mef 2 febbraio 2021.

La proroga, infine, è applicabile anche ai soggetti che **partecipano a società, associazioni e imprese** in regime di trasparenza fiscale, vale a dire ai soci di società di persone e ai collaboratori di imprese familiari (**articolo 5**, Tuir) e ai soci delle società a responsabilità limitata "trasparenti"

(articoli **115** e **116**, Tuir). Ovviamente, i soggetti partecipati devono possedere i requisiti necessari per accedere alla disposizione agevolativa.

Per tutti gli altri contribuenti, il calendario dei versamenti resta immutato: il termine per adempiere è fissato al 30 giugno (oramai scaduto), con seconda finestra aperta fino al 30 luglio applicando la maggiorazione dello 0,4 per cento.

***continua***

*La **prima puntata** è stata pubblicata venerdì 23 luglio*

di

**Nicola Buongrigo**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-2-isa-cassa-entro-15-settembre>